

DISCIPLINA IMMIGRAZIONE

Gestione dei rapporti di lavoro fra aziende e cittadini extracomunitari

Apportate molteplici novità per il lavoro degli extracomunitari in Italia

La Legge 15 luglio 2009 n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", pubblicata sul Supplemento ordinario 128/L alla "Gazzetta Ufficiale" del 24 luglio 2009 serie generale n.170, che è entrata in vigore l'8 agosto 2009, apporta numerose modifiche alle nor-

me in materia di sicurezza ed ordine pubblico, alcune delle quali interessano la gestione dei rapporti di lavoro fra le aziende ed i cittadini extracomunitari.

Il quadro normativo definito dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la discipli-

na dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) e dal conseguente regolamento di attuazione (D.p.r. 31 agosto 1999, n. 394), oltre che da numerosi altri provvedimenti, subisce pertanto un'ulteriore modifica.

Affitti immobili Art. 12 T.U.

Il comma 14 dell'articolo 1 della nuova norma sostituisce il primo periodo del comma 5-bis del citato T.U. con il seguente: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni". Viene, quindi, introdotta l'esatta individuazione del momento in cui viene commesso l'illecito. Il requisito di regolare possesso del titolo di soggiorno, pertanto, va verificato all'atto della stipula del contratto o del rinnovo. Sarà dunque ne-

cessario, al momento della sottoscrizione, chiedere oltre al passaporto ed al codice fiscale anche il permesso di soggiorno in corso di validità ed allegarlo al contratto.

Il termine "rinnovo" si ritiene sia da intendere riferito ai soli rinnovi che comportano la sottoscrizione di un nuovo contratto, non anche ai rinnovi taciti o automatici.

Le nuove regole, quindi, sembrano liberare il locatore da onerose verifiche durante il periodo di vigenza del contratto, necessarie in precedenza ed alle quali si avviava con locazioni di durata inferiore ai normali 4 anni.

La modifica alla norma lascia intendere, infatti, che, qualora lo straniero diventi irregolare nel corso della locazione, il proprietario non incorre in alcuna responsabilità, purché alla scadenza non

proceda al rinnovo.

Nel caso in cui il cittadino extracomunitario sia in possesso della ricevuta di richiesta di rinnovo, si ritiene che, in analogia con quanto previsto per l'avviamento al lavoro, lo stesso sia sufficiente anche per la regolare locazione degli immobili (Direttiva del Ministero dell'Interno sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno del 5 agosto 2006 e Ministero dell'Interno Direttiva in materia di diritti dello straniero, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato del 20 febbraio 2007).

Il riferimento, contenuto nella disposizione in esame, alla finalità "di trarre un ingiusto profitto", si riferisce all'elemento del dolo specifico che sorregge la

condotta di reato.

Tale elemento va interpretato alla luce della giurisprudenza elaborata in relazione all'art. 12, comma 5, del D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, norma che, prima della riforma, sanzionava il reato (favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari) in cui ricadono ora le ipotesi specificamente sanzionate dal nuovo comma 5 bis del medesimo articolo.

Il comma 5 citato puniva, infatti, chiunque "al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente Testo Unico" (ossia il Testo Unico contenuto nel D.lgs. 25 luglio

— a pagina 3

CHIARIMENTI INPDAP

Equiparazione figli legittimi e legittimati e nipoti diretti minori

Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 12-20 maggio 1999 il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.38 del D.p.r.26 aprile 1957, n. 818, nella parte in cui non include fra i soggetti ivi elencati quali destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti minori, dei quali risulta provata la vivenza a carico degli ascendenti.

Detta norma trova applicazione, per effetto dell'estensione normativa di cui all'art.1, comma 41 della Legge 8 agosto 1995, n. 335, nei riguardi dei trattamenti pensionistici indiretti ovvero di reversibilità, il cui diritto sia sorto successivamente alla data del 16 agosto 1995, data di entrata in vigore della citata Legge 335/95.

Pertanto, a seguito della citata sentenza l'Inpdap con nota operativa n. 30/2009 precisa che i nipoti in linea retta, minori e viventi a carico dell'ascendente sono equiparati ai figli legittimi, anche se non formalmente affidati.

La Direzione Centrale ha diramato sull'argo-

mento l'informativa n.10 del 16.02.2000 e l'informativa n.68 del 11.12.2000, i cui contenuti sono integralmente confermati, si coglie l'occasione per fornire ulteriori chiarimenti, allo scopo di assicurare un coordinamento dei criteri applicati alla sentenza in parola ed uniformità di indirizzi da parte delle Sedes provinciali e territoriali di quest'Istituto.

Detta sentenza della Corte Costituzionale, pur se intervenuta relativamente ad un giudizio promosso per il riconoscimento della pensione di reversibilità, riguarda anche la materia dei trattamenti di famiglia, stante il richiamo al citato art.38 del D.p.r. 818/57, effettuato dall'art.3, ultimo comma, del D.p.p. 30 maggio 1955, n. 797, sia l'art.2, comma 6, del D.l.13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni nella Legge 13 maggio 1988, n. 153, recante norme in materia di assegno per il nucleo familiare. Ciò premesso, per ciò che attiene la verifica dei prescritti requisiti, in capo al minore, sia in mate-

— a pagina 4

INVALIDITÀ CIVILE

Presentazione delle domande e gestione del flusso di riconoscimento

Riguardano ciechi civili, sordomuti, handicappati e disabili

L'Inps, con circolare n. 93 del 20 luglio 2009, comunica che con la pubblicazione del Decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, sono state introdotte importanti modifiche in materia di presentazione delle domande, e gestione del flusso di riconoscimento in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità (articolo 20).

Sulla Gazzetta Ufficiale numero 150 del 1° luglio 2009 è stato pubblicato il Decreto-legge 1° luglio 2009 numero 78 avente ad oggetto "provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali".

Tra le disposizioni che interessano l'Istituto particolare interesse assume l'articolo 20 per la portata innovativa delle norme che introduce in materia di invalidità civile, attesa la centralità che questa attività ha nel contesto dell'azione operativa dell'Istituto sotto l'aspetto amministrativo, per gli aspetti di riferimento dell'area medico-legale e per tutte le problematiche connes-



se al contenzioso.

Infatti, con l'articolo 20 del D.l. n. 78, il legislatore oltre alle misure di innovazione e semplificazione nel processo di presentazione e riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità che entreranno in vigore a partire dal prossimo 1 gennaio 2010, ha introdotto, con il comma 5 del citato articolo

20, rilevanti modifiche al comma 6° dell'art. 10 del Decreto-legge 30 settembre 2005, numero 203, convertito nella Legge 2 dicembre 2005 numero 248, che sono immediatamente operative.

In particolare sono state soppresse sia la previsione della notifica degli atti introduttivi dei giudizi in materia di invalidità civile agli uffici dell'Avvocatura dello Stato, sia la previsione che nei medesimi giudizi debba essere considerato litisconsorte necessario il Ministero dell'Economia e delle Finanze. La norma, così come novellata, risulta la seguente: "A decorrere dalla data di effettivo esercizio da — a pagina 2

INVALIDITÀ CIVILE

Presentazione delle domande e gestione del flusso di riconoscimento

parte dell'Inps delle funzioni trasferite gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati all'Inps presso le Sedi provinciali dell'Inps. Nei procedimenti giurisdizionali del presente comma l'Inps, limitatamente al giudizio di primo grado è rappresentato e difeso direttamente dai propri dipendenti. Pertanto, a decorrere dal 1° luglio c.a. l'Istituto è l'unico legittimato passivo nei ricorsi proposti in materia di prestazioni di invalidità civile.

Inoltre, il citato articolo 10 del Decreto-legge 30 settembre 2005, numero 203, convertito nella Legge 2 dicembre 2005 numero 248, viene integrato con una ulteriore norma che ha effetti immediati sull'azione operativa dell'Istituto, e precisamente con il comma 6 bis che dispone: "Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'Ente, su richiesta, formulata, a pena di nullità, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al Direttore della Sede Provinciale dell'Inps competente. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell'articolo 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l'Inps, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l'Inps".

Appare evidente come la portata del comma 5 dell'articolo 20 del Decreto-legge 1° luglio 2009 numero 78, proceda nell'azione volta ad individuare nell'Istituto il centro di responsabilità per la gestione coordinata delle attività e delle informazioni gestionali ed economiche connesse al processo di riconoscimento degli stati di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità.

Tale percorso, avviato con le disposizioni normative contenute nel D.p.c.m. 30 marzo 2007 pubblicato sulla G.U. n. 121 del 26 maggio 2007 con il quale è stata data attuazione all'art. 10 del Decreto-legge 30 settembre 2005, convertito con modificazioni nella Legge 2 dicembre 2005 n. 248, è stato adesso integrato con le norme che riguardano direttamente la gestione delle attività legate al contenzioso sia per gli aspetti legali che per quelli medico-legali.

Gestione del contenzioso affidato ai funzionari e delle notifiche degli atti

A tal riguardo, premesso che con il messaggio n. 029953 del 12/12/2007, avente ad oggetto: *Contenzioso giudiziario in materia di invalidità civile. Nuova ge-*

stione dei procedimenti di primo grado, in attuazione delle disposizioni di cui al D.M. 30 marzo 2007 fu esplicitamente chiarito che: "... L'Istituto, in qualità di titolare delle nuove funzioni di controllo e verifica dell'attività di accertamento sanitario svolta in materia di invalidità civile, ha assunto la piena legittimazione passiva in tema di contenzioso giudiziario e, nel suo nuovo ruolo di soggetto processuale direttamente investito della responsabilità del procedimento, è tenuto ad assicurare in giudizio anche una sistematica consulenza di natura medico-legale, attraverso i medici delle Cmvv", si richiama l'attenzione sui seguenti aspetti, essenziali per una gestione efficiente della materia.

- L'obbligo di notifica alle Sedi provinciali dell'Inps degli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali, nonché delle comunicazioni relative alle Ctu, comma 5 e comma 6 bis dell'art. 20 del D.l. 78, pone in capo al Direttore provinciale la responsabilità della regia dell'intero sistema.

Sarà conseguentemente responsabilità del Direttore della sede disporre le necessarie misure organizzative per garantire rapidità e trasparenza nello sviluppo del processo di lavoro. In questo senso, si dovrà procedere all'immediata protocollazione informatica degli atti trasmessi, al conseguente caricamento degli stessi nella procedura Sisco, all'alimentazione di tutti i campi della procedura compresi quelli che individuano le articolazioni organizzative che hanno in carico il procedimento.

- In relazione a quanto indicato nel punto precedente, è diretta responsabilità dei Direttori delle Sedi adottare tutti i necessari provvedimenti per garantire la presenza di un rappresentante dell'Inps in tutte le fasi di cui si compongono i giudizi sulla materia in oggetto.

In questo senso, vista la portata della norma sopra richiamata, che afferma la possibilità che l'Istituto nei giudizi di primo grado possa essere rappresentato e difeso direttamente dai propri dipendenti, deve essere data piena attuazione in tutte le Sedi a quanto disposto con il messaggio n. 029953 del 12 dicembre 2007, con particolare riguardo alla:

- gestione del procedimento di primo grado;
- ricezione della documenta-

zione, protocollazione degli atti, inserimento dei dati in procedura Sisco, verifica dell'esistenza di eventuali precedenti definiti o in corso di trattazione;

- redazione delle memorie difensive;
- fascicolazione degli atti e documenti e al deposito di atti e memorie in cancelleria;
- partecipazione alle udienze;
- assistenza per le operazioni peritali e tutti i successivi adempimenti di rito, fino all'esecuzione della sentenza.

Al riguardo si ricorda che sulla base di quanto indicato con il messaggio n.13242 del 24 maggio 2007 sono stati individuati i funzionari cui affidare la rappresentanza e difesa legale nei procedimenti giudiziari di primo grado in materia di invalidità civile.

Con il successivo messaggio n. 17097 del 2 luglio 2007, sono state diramate le istruzioni relative agli specifici corsi di formazione da svolgere in sede regionale, che se necessario potranno essere riattivati a richiesta dei Direttori regionali per la formazione delle unità individuate. In sostanza il nuovo e mutato quadro normativo impone il pieno e prioritario utilizzo dei funzionari già formati nella difesa dell'Istituto per quanto riguarda i procedimenti di 1° grado. I Direttori provinciali avranno cura - sentito l'Avvocato coordinatore - di attivare le necessarie azioni per concretizzare quanto disposto.

Presenza della funzione medico-legale nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie, previdenziali ed assistenziali

Particolare importanza assume il ruolo e la responsabilità dei medici legali dell'Istituto alla luce delle disposizioni di cui in

oggetto.

Infatti, come già detto, la disposizione di legge ha ripristinato l'obbligo di comunicazione, da parte del medico C.t.u. (Consulente tecnico d'ufficio) all'Inps, del luogo e della data di inizio delle operazioni peritali, che in precedenza riguardava il M.e.f. ai sensi dell'art. 42, comma 1, del Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella Legge 24 novembre 2003, n. 326. Peraltro, l'obbligo di avviso di C.t.u. è stato ora esteso a tutto il contenzioso giudiziario medico-legale dell'Inps, sia assistenziale che previdenziale.

In considerazione della circostanza, prevista dalla citata norma, la notifica delle modalità di espletamento delle operazioni peritali va comunicata dal C.t.u. al Direttore provinciale dell'Inps, quale rappresentante legale dell'Ente, che dovrà porre in essere le dovute iniziative per i corretti e tempestivi adempimenti di competenza legale e sanitaria.

In questo senso è opportuno che i Direttori regionali assumano iniziative di raccordo con i dirigenti degli Uffici Giudiziari, soprattutto nelle realtà ove il carico di lavoro è particolarmente consistente, al fine di consentire una reale e concreta programmazione dell'impiego dei sanitari compatibile con le altre attività istituzionali.

Per rendere efficiente la gestione di questa delicata fase è comunque indispensabile, sul piano amministrativo in conseguenza della comunicazione di cui al comma 6 bis, l'inserimento puntuale e completo nella procedura Sisco dei dati relativi alle operazioni peritali (nome del C.t.u. designato; data di comunicazione da parte del C.t.u.; data di inizio delle operazioni peritali; luogo di svolgimento di dette operazioni).

Ciò, determinerà l'automatica trasmissione delle informazioni allo scadenzario della procedura informatica Cogisan, consentendo quindi ai medici dell'Istituto una corretta programmazione del contenzioso giudiziario medico-legale. Le misure sopra richiamate hanno l'obiettivo, oltre che di assolvere ad un obbligo di presenza che, se omesso, determina una precisa responsabilità in capo ai Direttori di Sede, di ridurre drasticamente la soccombenza giudiziaria del contenzioso, soprattutto in materia di Invalidità Civile, attraverso una efficace e coordinata assistenza dei medici legali dell'Istituto alle fasi cruciali del contenzioso giudiziario. È quindi preciso

obbligo giuridico dell'Istituto oltre che interesse specifico che nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, qualora il giudice nomini un medico come Consulente tecnico d'ufficio (C.t.u.), sia garantita durante lo svolgimento delle Operazioni peritali (O.p.) una effettiva difesa tecnica attraverso la presenza del medico Inps quale Consulente tecnico di parte (C.t.p.).

I Direttori delle Sedi Provinciali avranno cura di assicurare, con priorità e senza eccezioni, la presenza del rappresentante dell'Istituto (C.t.p.) nelle fasi peritali del giudizio.

Resta al momento valido il principio generale per cui la designazione dei Consulenti tecnici di parte nell'ambito del contenzioso previdenziale spetta ai Dirigenti medici di II livello dei Centri medico legali (ai sensi della circ. 121 del 2003), mentre la responsabilità del contenzioso assistenziale afferisce ai Presidenti delle Commissioni mediche di verifica provinciali (vedi msg. 9493 del 12/04/2007 del Direttore generale per l'avvio della fase di trasferimento all'Inps delle funzioni in materia di invalidità civile).

Qualora si tratti di persone diverse, entrambe avranno cura di integrarsi e di collaborare fra loro per una efficace programmazione delle partecipazioni dei medici dell'Istituto alle operazioni peritali. Appare evidente che in questa fase deve essere garantito dai Dirigenti medici di II livello e dai Presidenti delle Commissioni mediche di verifica provinciali il pieno raccordo con il Direttore della Sede provinciale che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 20 del D.l. 78/2009, riceve la notifica della C.t.u.. Con successivi messaggi saranno comunicate le nuove funzionalità previste per la procedura Sisco, le modalità organizzative con le quali dovranno essere gestite tutte le comunicazioni/notifiche relative al contenzioso giudiziario, il flusso operativo a supporto dell'integrazione e della fruibilità delle informazioni relative al contenzioso giudiziario.

In particolare, le innovazioni organizzative e gestionali del contenzioso giudiziario possono così sintetizzarsi:

- predisposizione di un sistema informatizzato, integrato e vincolante, basato sull'adozione generalizzata della protocollazione degli atti previa scansione del documento e sua allegazione in formato pdf;
- costituzione presso tutte le sedi dell'Istituto di un unico centro di protocollazione;
- adeguamento del protocollo dell'area legale alle nuove previsioni di cui all'art 20, comma 6 - bis del citato D.l. n. 78/2009;

* * *

I Direttori regionali assicureranno tutte le azioni di supporto e monitoraggio necessarie per la piena e tempestiva realizzazione di quanto previsto dalle norme e dalle disposizioni dell'Istituto.



SOCIETÀ CULTURA LAVORO
Confederazione generale Sindacati Autonomi Lavoratori
 Settimanale di politica e informazione sindacale
 Direttore **MARCO PAOLO NIGI**
 Direttore responsabile **FEDERICO DE LELLA**
 Comitato di redazione:
Domenico Dimilta - Francesca Pizzoli

Direzione:
 Via di Vigna Jacobini, 5 - 00149 Roma
 Centralino 06/553421 - Fax 06/55342150 e-mail: redazione@confsal.it

Amministrazione:
 Viale Trastevere, 60
 00153 Roma
 Sito internet: www.confсал.it

Gestione editoriale: Cooperativa editoriale Società Cultura Lavoro s.r.l.
 Via di Vigna Jacobini, 5 - 00149 Roma
 iscritta al R.O.C. al n. 9453

La testata fruisce dei contributi statali diretti di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 250
 Registrato Tribunale di Roma al n. 495 del 7-10-1996 Sped. A.P. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 DCB Roma
 Stampa: Nuova A.G.E. S.r.l. - Via Montieri, 1/C - 00148 Roma

L'organo di stampa è aperto a tutte le collaborazioni che, per necessità redazionali, potrebbero tuttavia non essere integralmente accolte. Non si pubblicano articoli già comparsi su altri giornali.



Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

DISCIPLINA IMMIGRAZIONE

Gestione dei rapporti di lavoro fra aziende e cittadini extracomunitari

◆ 1998 n. 286).

Al riguardo, la consolidata giurisprudenza ha ritenuto che il fine di trarre un ingiusto profitto si realizzi allorché l'equilibrio delle prestazioni sia fortemente alterato in favore del titolare dell'immobile, con pari sfruttamento della precaria condizione dello straniero irregolare (Cass. Pen., Sez. I, 16 ottobre 2003 n. 46066).

Sicché deve escludersi che il reato in esame possa configurarsi allorché, ad esempio, il canone richiesto per l'affitto dell'immobile risulti sostanzialmente equo ed in linea (o addirittura inferiore) rispetto alle condizioni di mercato.

Condizione degli alloggi Art. 29 comma 3 T.U.

Il comma 19 dell'articolo 1 della nuova norma sostituisce nell'articolo 29, comma 3 del T.U., la lettera **a)** stabilendo che lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:

a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà".

Viene dunque ampliato il requisito richiesto per dimostrare l'adeguatezza dell'alloggio integrando il requisito igienico-sanitario, in precedenza non richiesto, all'idoneità abitativa, accertata dai competenti uffici comunali sostituendo il più ampio criterio di rispetto dei parametri minimi previsti dalle leggi regionali.

L'alloggio, a prescindere dal titolo di conduzione, dovrà quindi possedere entrambi i requisiti di seguito dettagliati:

certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dall'ufficio tecnico del Comune dove è ubicato l'immobile che stabilisce il rispetto degli standard legali abitativi, in rapporto tra superficie e occupanti ed attesta la sua conformità ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per l'edilizia residenziale pubblica.

Per il rilascio del suddetto certificato normalmente i comuni chiedono:

- carta di identità, permesso di soggiorno e passaporto (originali e fotocopie);
- titolo di conduzione dell'immobile (contratto di compravendita, locazione o comodato d'uso) dell'appartamento, debitamente registrato ed in corso di validità;
- planimetria catastale dell'appartamento chiara e leggibile da cui risultino inequivocabilmente i mq totali, i vani accessori, le porzioni di vani, scale, rampe, balconi ecc.;
- certificazione di conformità Legge 46/90 e le sue successive modifiche e integrazioni e relativo regolamento di attuazione agli impianti alimentati a gas metano e impianti elettrici nell'alloggio;
- parere igienico-sanitario rilasciato dall'ufficio igiene pub-

blica dell'Asl di competenza (verifica il rispetto delle norme di abitabilità e di adeguatezza sanitaria dell'alloggio, attesta cioè l'idoneità igienico-sanitaria del medesimo alloggio).

Nel caso in cui il ricongiungimento riguardi un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà.

Rilascio permesso CE Art. 9 T.U.

Il comma 22 lett. i) dell'articolo 1 della nuova norma istituisce il comma 2-bis dell'articolo 9 del T.U. Il nuovo comma prevede che "Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca".

La ratio della norma appare chiaramente quella di creare i presupposti per una migliore integrazione del cittadino extracomunitario che abbia deciso di rimanere per lungo tempo in Italia. Tale processo non può infatti prescindere dalla conoscenza della lingua italiana, un requisito da accertare mediante il superamento di un test.

Il neo-istituito comma 2 bis dell'art. 8 del T.U. fa però esplicito rimando ad un decreto del Ministero dell'Interno di concerto con quello dell'Istruzione nel quale definire le modalità di svolgimento, pertanto allo stato attuale non è applicabile.

Ricordiamo che lo straniero soggiornante regolarmente in Italia da almeno 5 anni, al fine di ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), deve già possedere requisiti di reddito, alloggio, tempo di soggiorno regolare ai quali si aggiungerà, quindi, la verifica sulla conoscenza della lingua italiana.

Lavoro subordinato Art. 22 T.U.

Il comma 22 lettera q) dell'articolo 1 della nuova norma istituisce il comma 11-bis dell'art. 22 del T.U., il quale prevede "Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente Testo Unico, può

chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro".

L'elenco anagrafico di cui trattasi è istituito al fine di consentire alle persone in cerca di lavoro di usufruire dei servizi per la ricerca di un impiego.

Tale elenco contiene i dati anagrafici completi del lavoratore, nonché i dati relativi alla residenza, all'eventuale domicilio, alla composizione del nucleo familiare, ai titoli di studio posseduti, all'eventuale appartenenza a categorie protette ed allo stato occupazionale.

La nuova previsione istituisce di fatto un periodo transitorio durante il quale il soggetto potrà legalmente rimanere in Italia al fine di cercare una occupazione.

L'iscrizione non è automatica ed il soggetto che intenda avvalersene dovrà presentare apposita domanda al Centro per l'impiego competente per territorio.

Il novellato testo dell'art. 22 del T.U. fa anche riferimento esplicito alla possibilità di chiedere, durante tale periodo e ove ne ricorreranno i requisiti, la conversione del permesso per motivi di studio in uno per motivi di lavoro.

La procedura è già consentita e la novità, dunque, consiste nella possibilità di attivarla dopo la fine degli studi.

Ricordiamo che le attuali regole sulla conversione del permesso di studio prevedono che, salvo sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero è ammesso a frequentare corsi di studio in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle quote fissate, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico o, in caso di lavoro autonomo, previo rilascio di idonea certificazione da parte dello Sportello unico. La disposizione si applica, anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione, ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia. In tali casi la conversione è possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto.

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n.62 del 18 maggio 2001 ha poi dettato ulteriori disposizioni in merito alle conversioni dei permessi di soggiorno per motivi di studio in permesso per motivi di lavoro.

Ogni Direzione provinciale del lavoro dovrà provvedere a riservare n. 3 posti delle quote per lavoro già assegnate dal decreto sui flussi, alle conversioni sopra descritte. Questo creerà una priorità nel rilascio dell'autorizzazione allo studente rispetto alle altre domande.

Ingresso fuori dalle quote annuali - Art. 27 T.U.

Sempre il comma 22 lettera r) dell'articolo 1 della nuova norma aggiunge all'art. 27 del T.U. i commi 1-ter e 1-quater che prevedono un processo di semplificazione per il rilascio di alcuni permessi di ingresso per lavoratori subordinati fuori delle ordinarie quote annuali.

Con il comma 1-ter la norma sostituisce il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere **a)**, **c)** e **g)**, con una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato (art. 5-bis del T.U.).

Si tratta delle seguenti ipotesi:

a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale per il commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea (la richiesta di autorizzazione al lavoro può essere fatta sia per lavoro subordinato che per lavoro autonomo);

c) professori universitari e ricercatori, che svolgano attività relativa ad un incarico accademico o alla ricerca, presso Università, Istituti di istruzione e di ricerca in Italia (la richiesta di autorizzazione al lavoro può essere fatta sia per lavoro subordinato che per lavoro autonomo);

g) lavoratori che siano ammessi temporaneamente, a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati.

La comunicazione va presentata con modalità informatiche allo Sportello unico per l'immigrazione della Prefettura-ufficio territoriale del Governo che la trasmette al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso.

Resta fermo l'obbligo per lo straniero di recarsi, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, presso lo Sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.

Il comma 1-quater, invece,

prevede che tale procedura semplificata, si applichi esclusivamente ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell'Interno, sentito il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, un apposito Protocollo di Intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria.

Si tratta di una importante semplificazione dal momento che in precedenza il rilascio del nulla osta generava un inevitabile allungamento dei tempi.

La nuova comunicazione telematica consentirà ragionevolmente anche lo snellimento della documentazione che in precedenza veniva richiesta a supporto del nulla osta.

Le aziende sono tenute alla sottoscrizione di un apposito Protocollo di Intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria. Deve ritenersi che la sottoscrizione del Protocollo rappresenti un documento programmatico iniziale ed esso potrà essere utilizzato per ogni futuro ingresso richiesto dall'azienda.

Resta comunque in vigore il nulla osta rilasciato dalla Questura, con il quale va verificata la sussistenza o meno, nei confronti del lavoratore straniero, di motivi ostativi all'ingresso ed al soggiorno nel territorio dello Stato e, nei confronti del datore di lavoro, di motivi ostativi scaturenti dalla eventuale denuncia per uno dei reati previsti dal T.U., ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, (arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza). Questo salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.

Ingresso nel territorio dello Stato - Art. 4bis T.U. Accordo di integrazione

Il comma 25 dell'art. 1 della nuova norma inserisce nel Testo Unico l'articolo 4-bis. - (Accordo di integrazione) prevedendo un processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della nazione.

La norma concede un termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore per l'emanazione di un regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e del-

DISCIPLINA IMMIGRAZIONE

Gestione rapporti di lavoro

La Ricerca e il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, con il quale siano stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno di un Accordo di integrazione.

In questa sede vengono analizzati pertanto solo i principi previsti dalla norma, rimandando alla pubblicazione del regolamento eventuali integrazioni e chiarimenti.

La sottoscrizione di tale Accordo costituisce condizione essenziale per la richiesta di permesso di soggiorno. Si tratta di un vero e proprio impegno alla cui base non poteva che esserci il rispetto della Costituzione da cui scaturiscono le regole di civile convivenza e di conseguente integrazione con l'impegno a prendere parte attiva alla vita economica e sociale italiana.

Una volta sottoscritto l'Accordo il cittadino extracomunitario dovrà acquisire durante il periodo di validità del permesso di soggiorno i crediti legati ad uno specifico percorso di integrazione (c.d. Permesso a punti).

I crediti potranno anche essere persi per motivi legati al comportamento in contrasto con l'ordinamento italiano.

La portata generale della previsione normativa, porta a ritenere che le norme legate al rapporto di lavoro in particolare quelle riguardanti gli obblighi in capo al lavoratore siano fra quelle la cui infrazione potrebbe comportare la perdita di tali crediti.

Alla luce delle modalità con cui il regolamento da emanarsi analizzerà questo aspetto, sarà interessante valutare la possibilità di integrare i codici disciplinari presenti in azienda.

Tali comportamenti, infatti, potrebbero causare, ferme restando le conseguenze legali, la perdita del permesso di soggiorno e pertanto portare al licenziamento.

Segretario nazionale
Confisal-Fisals
Claudio Trovato

CHIARIMENTI INPDAP

Equiparazione figli legittimi e legittimati e nipoti diretti minori

La concessione della pensione di reversibilità che di assegno per il nucleo familiare, è possibile individuare due diverse fattispecie, a seconda che il minore sia orfano di entrambi i genitori ovvero che non lo sia atteso che la presenza di uno o di entrambi i genitori non è preclusiva, nei confronti del minore, del riconoscimento della pensione ai superstiti nonché del riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare.

Relativamente al primo caso, si rimanda alle disposizioni operative fornite con la citata informativa Inpdap n.10 del 16.02.2008.

Per quanto riguarda la seconda fattispecie, è da osservare che i nipoti minori diretti sono equiparati ai figli viventi a carico dell'ascendente qualora i medesimi siano a carico di quest'ultimo. Il requisito dell'esistenza a "carico" risulta soddisfatto in caso di mantenimento abituale dei minori da parte del nonno, di non autosufficienza economica dei genitori e di impossibilità, da parte di uno o di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento degli stessi, nel senso che i genitori non devono svolgere alcuna attività lavorativa e non devono avere alcuna forma di reddito, da intendersi quale percezione materiale di somma di denaro, riconosciuta a qualsiasi titolo.

Non è soddisfatto il requisito dell'assenza di reddito qualora il genitore sia titolare, oltre alle voci reddituali elencate nella circolare Inpdap n. 21 dell'8.06.2005, anche di:

- assegno alimentare corrisposto al coniuge in caso di separazione ov-

vero di divorzio con esclusione della quota destinata al mantenimento dei figli (informativa Inpdap n.22 del 16 maggio 2001);

- pensione di invalidità civile, stante il criterio di carattere generale indicato nella Circolare Inpdap n. 21 dell'8.06.2005;

- erogazioni economiche corrisposte quali misure di contrasto alla povertà ed all'esclusione sociale, quali il reddito minimo d'inserimento di cui al D.lgs 18 giugno 1998, n. 237;

- erogazioni economiche previste da specifiche norme di legge aventi carattere regionale;

- assegno di sostegno corrisposto dall'Inps ed attribuito ai nuclei familiari composti da almeno tre figli minori, ai sensi dall'art.65 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 atteso il divieto di cumulo di tali somme, con gli analoghi importi corrisposti a titolo di trattamento di famiglia;

- reddito derivante da immobili non adibiti ad abitazione principale;

- il reddito dell'abitazione principale, al lordo della deduzione fiscale, come espressamente indicato nella citata circolare Inpdap n. 21 del 08.06.2005 atteso che, allo stato, la casa di abitazione costituisce reddito imponibile ai fini fiscali.


È altresì da osservarsi quanto segue: il disposto della citata Sentenza n.180/1999, si riferisce esclusivamente ai nipoti minori in linea diretta atteso che l'equiparazione dei nipoti ai figli minori si esaurisce con il compimento del diciottesimo anno d'età da parte dei nipoti stessi, anche se per quest'ultimi è stato accertato

uno stato d'inabilità.

Sui trattamenti di quiescenza sui quali viene erogato l'assegno per il nucleo familiare a favore dei nipoti, le Sedi provinciali e territoriali avranno cura di segnalare la scadenza di detto assegno, alla data del 30 giugno dell'anno successivo a quello della concessione, al fine di accertare se siano eventualmente intervenute modificazioni alla situazione reddituale dei genitori del minore.

Si ribadisce inoltre che ai fini della corresponsione degli arretrati dovuti per assegno per il nucleo familiare, continuano a trovare applicazione i correnti termini prescrizione stabiliti dall'art. 2 della Legge 7 agosto 1985, n°428, stabiliti nel termine di cinque anni dalla data di presentazione della domanda. Da ultimo, si richiama l'attenzione delle Sedi in indirizzo sulla necessità di accertare, in modo rigoroso e documentato, le condizioni necessarie per ottenere il beneficio ai sensi della più volte citata sentenza n.180/99 al fine di evitare possibili abusi anche attraverso il controllo puntuale delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli interessati ai sensi del D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni.

Tali accertamenti potranno essere effettuati per il tramite di qualsiasi struttura idonea allo scopo vale a dire Forze di Polizia, inclusa la Guardia di Finanza, Polizia municipale, Agenzia delle Entrate ed Uffici del Lavoro ed altre Pubbliche Amministrazioni.



Curiamo il tuo interesse.

Finanziamo dipendenti statali, pubblici, privati e pensionati.

www.eurocqs.it

Eurocqs S.p.A. è attualmente uno dei principali operatori nel settore dei finanziamenti a lavoratori dipendenti, rimborsati tramite la formula della cessione del quinto dello stipendio e della delegazione di pagamento, arrivando a creare una rete di vendita operante su tutto il territorio nazionale.

• Cessione Del Quinto

- Rata cedibile fino ad 1/5 dello stipendio • Rate trattenute in busta paga • Tasso fisso.

• Prestito Con Delega

- È cumulabile con la cessione in corso • Rata cedibile fino ad 1/5 dello stipendio • Tasso fisso.

• **Prestiti Personali** è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente bancario.

• **Mutui** per ogni esigenza: acquisto, ristrutturazione, liquidità, tasso fisso, tasso variabile e rata fissa.

Agenzie e Filiali

Bari, Firenze,
Lecce, Messina,
Milano, Napoli,
Padova, Palermo,
Pescara, Pomezia,
Ragusa, Roma,
Salerno, Sassari,
Siracusa, Taranto,
Trapani.

Punti Operativi

Arezzo, Cagliari,
Torino, Trieste.



Eurocqs SpA
DIREZIONE GENERALE ROMA

Via Antonio Pacinotti, 73/81 - 00146 - Roma - Tel. 06 55381111

Consulenza telefonica gratuita dal
lunedì al venerdì ore 9.00/18.00

Numero Verde
800-754445

in convenzione:

confsal